



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione tutela dei consumatori

DETERMINA DIRETTORIALE n. 47/17/DTC/Gu14/2610/16
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
DE PIANO/ TELECOM ITALIA S.P.A.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n° 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n.173/07/CONS del 19 aprile 2007 recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*" e s.m.i., di seguito "*Regolamento*";

VISTA la delibera n.73/11/CONS del 16 febbraio 2011 recante "*Approvazione del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995, n. 481*" di seguito "*Regolamento indennizzi*";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione tutela dei consumatori

VISTA l'istanza del 16 dicembre 2016 acquisita al protocollo generale al n. 64086/16, con la quale il sig. De Piano, in qualità di erede del sig. De Piano, ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTA la nota del 20 dicembre 2016 prot. n. 64412/16/DIT con la quale la Direzione tutela dei consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 21 febbraio 2017;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti del procedimento è risultato che:

Il sig. De Piano, in qualità di erede del sig. De Piano, precedente intestatario dell'utenza telefonica n. 0825583XXX, ha contestato il mancato rimborso del credito vantato dal *de cuius*, a seguito della cessazione del contratto di abbonamento.

In particolare, l'istante ha rappresentato che, a seguito del decesso avvenuto in data 29 aprile 2010 del *de cuius* sig. De Piano, richiedeva la cessazione del contratto di abbonamento inerente alla suddetta utenza telefonica ubicata in Solofra (AV). Di seguito, la società Telecom Italia S.p.A. inviava l'assegno n. 6004955267 – 12 emesso in data 23 maggio 2014 dalla Banca Popolare di Sondrio dell'importo di euro 26,03 a titolo di rimborso del credito vantato dal sig. De Piano, come da fattura negativa n. RT01875463 del 7 aprile 2014.

Pur tuttavia l'istante, omettendo di incassare il predetto assegno, chiedeva l'emissione di un nuovo assegno di pari importo a proprio nome. Ma tale richiesta non sortiva riscontro alcuno.

Mediante l'intervento di questa Autorità, l'istante chiede: *i*) il rimborso dell'importo di euro 26,03 come da fattura negativa n. RT01875463 del 7 aprile 2014; *ii*) la liquidazione di un indennizzo per la mancata risposta al reclamo del 29 settembre 2015; *iii*) il rimborso delle spese procedurali.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione tutela dei consumatori

La società Telecom Italia S.p.A. non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva nel termine previsto dall'articolo 16, comma 2, del *Regolamento*.

La richiesta dell'istante di cui al punto *i*), di regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile mediante il rimborso dell'importo di euro 26,03 come da fattura negativa n. RT01875463 del 7 aprile 2014 deve ritenersi accoglibile, essendo lo stesso credito liquido ed esigibile, come si evince dal documento contabile, allegato in copia agli atti, anche alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 24657 del 28 novembre 2007 che hanno affermato l'assenza del litisconsorzio obbligatorio del coerede nell'azione per il riconoscimento dei crediti del *de cuius*. Nello specifico, per quanto concerne il lato attivo del rapporto obbligatorio la sentenza ha statuito “*il principio secondo cui i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria*”. Inoltre, “*ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza*”.

Diversamente, non è accoglibile la richiesta dell'istante di cui al punto *ii*), di liquidazione di un indennizzo per la mancata risposta al reclamo del 29 settembre 2015, atteso che la nota redatta dal legale dell'istante, sostanziandosi nella richiesta di emissione di un assegno a favore di un soggetto estraneo al rapporto contrattuale, non è circostanziata, in quanto non risulta corredata dalla documentazione attestante la qualità di erede (certificato di morte e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di erede) e quindi di avente titolo del richiedente. Pertanto, tale nota non può ricondursi nella fattispecie del reclamo, così come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera d), allegato A, della delibera n. 179/03/CSP.

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover accogliere l'istanza di parte inerente alla regolarizzazione della posizione amministrativa – contabile mediante il rimborso dell'importo di euro 26,03 come da fattura negativa n. RT01875463 del 7 aprile 2014;

RITENUTO inoltre che, per quanto concerne le spese di procedura, nel caso di specie le stesse non vanno riconosciute, in considerazione del fatto che la società Telecom Italia



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione tutela dei consumatori

S.p.A. ha comunque provveduto, ancor prima dell'avvio della presente procedura, a liquidare il credito vantato dal sig. De Piano mediante invio dell'assegno n. 6004955267 - 12 emesso in data 23 maggio 2014 dalla Banca Popolare di Sondrio; assegno rimasto inesitato per mera condotta inerte del sig. De Piano, che avrebbe potuto incassarlo, previa esibizione della suddetta documentazione attestante lo *status* di erede, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

DETERMINA

1. La società Telecom Italia S.p.A., in accoglimento parziale dell'istanza formulata in data 16 dicembre 2016 dal sig. De Piano, è tenuta a provvedere alla regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile inerente all'utenza telefonica n. 0825583019, mediante il rimborso dell'importo di euro 26,03 quale credito vantato dal sig. De Piano, come da fattura negativa n. RT01875463 del 7 aprile 2014.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, giusto quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del citato Regolamento il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente determina entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti.

Napoli, 21/04/2017

Il Direttore
Mario Staderini